



STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE MEDIOFRIULI

Approvato dai Consigli Comunali nel 2015 su conforme proposta del Commissario ad acta Regionale in data 22.09.2015

Modifiche apportate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte al parere dei Consigli Comunali con deliberazione n. 6 del 16.05.2016.

Approvato, a seguito dei pareri dei Consigli Comunali, con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 01.07.2016.

Indice

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Finalità)	3
Art. 3 (Sede stemma e gonfalone)	4
Art. 4 (Subambiti)	4
Art. 5 (Funzioni esercitate dall'Unione)	4
Art. 6 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione a partire dal 2016)	5
Art. 7 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione a partire dal 2017)	5
Art. 8 (Funzioni esercitate dei Comuni mediante i sub-ambiti avvalendosi degli uffici dall'Unione)	6
Art. 9 (Rapporti con gli Enti aderenti)	6
Art. 10 (Modalità di conferimento delle competenze proprie all'Unione ex art. 26 l.r)	7
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	8
Art. 11 (Organi di governo)	8
Art. 12 (Composizione dell'Assemblea)	8
Art. 13 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)	8
Art. 14 (Competenze dell'Assemblea)	8
Art. 15 (Funzionamento dell'Assemblea)	9
Art. 16 (Commissioni assembleari)	10
Art. 17 (Commissioni intercomunali)	10
Art. 18 (Presidente e Vicepresidente)	11
CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	12
Art. 19 (Partecipazione popolare)	12
Art. 20 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)	12
Art. 21 (Sportello per il cittadino)	12
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE	13
Art. 22 (Principi strutturali e organizzativi)	13
Art. 23 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)	13
Art. 24 (Personale)	14
Art. 25 (Direttore)	14
Art. 26 (Piano dell'Unione)	14
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'	15
Art. 27 (Attività economico finanziaria)	15

Art. 28 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)	15
Art. 29 (Organo di revisione contabile)	16
Art. 30 (Tesoreria)	16
Art. 31 (Controllo di gestione)	16
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 32 (Regolamenti)	16
Art. 33 (Altre disposizioni transitorie)	16
Art. 34 (Durata, recesso e scioglimento)	17
Art. 35 (Esclusione di un Comune dall'Unione)	17
Art. 36 (Recesso dalle funzioni)	18
Art. 37 (Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione)	18
Art. 38 (Commissione di conciliazione)	19
Art. 39 (Rinvio)	19

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni (in seguito legge) stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale Mediofriuli (in seguito denominata Unione).
2. L'Unione è costituita di diritto, con decorrenza 15.04.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater della legge, tra i Comuni di Basiliano, Bertiole, Mereto di Tomba, Sedegliano, Varmo in applicazione parziale e su base volontaria con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 01/07/2015, con la quale è stato approvato il Piano di Riordino Territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge.
3. L'Unione così composta consta di una popolazione legale (al censimento del 2011) di n. 17.406 abitanti residenti nei cinque Comuni e stanziata su un territorio di 181,82 chilometri quadrati complessivi

Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:
 - a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
 - b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
 - c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
 - d) l'innalzamento, l'uniformità e la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
 - e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione e la verifica costante dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - f) la tutela delle minoranze linguistiche, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della conseguente normativa statale e regionale;

- g) la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- h) la tutela dei beni comuni e la salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio secondo principi di sostenibilità e solidarietà con le generazioni future;
- i) il riconoscimento delle singole Comunità come elementi fondamentali del sistema sociale, culturale ed economico del territorio, e del loro diritto a gestire in modo autonomo i propri beni collettivi e le attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3 (Sede stemma e gonfalone)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Basiliano.
2. L'Unione ha il proprio stemma rappresentato da uno scudo bianco di tipo sannitico con la scritta "Mediofriuli" in colore blu in lingua italiana e friulana e il proprio gonfalone di colore bianco con la scritta "Mediofriuli" in colore *blu* in lingua italiana e friulana.
3. L'Assemblea approverà gli emblemi araldici sopradescritti nelle forme e misure disciplinate dal D.P.C.M. 28.01.2011.
4. Nelle more dell'approvazione degli emblemi con Decreto del Presidente della Repubblica, l'Unione utilizzerà nei propri atti uno stemma provvisorio come descritto al comma 2.

Art. 4 (Subambiti)

1. L'Unione, al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio, potrà costituire subambiti al proprio interno, quale strumento organizzativo ritenuto più efficiente ed efficace nella erogazione delle funzioni.
2. La dimensione demografica dei subambiti non potrà essere inferiore a quella prevista dall'art. 20 della legge;
3. I subambiti, qualora istituiti, saranno disciplinati per il loro funzionamento dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. In ogni caso dovranno essere previste intese obbligatorie tra l'Assemblea e la Conferenza dei Sindaci per le decisioni organizzative relative al subambito.

Art. 5 (Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

- a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7;
- b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 6 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione a partire dal 2016)

1. A partire dal 1 luglio 2016, l'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:
 - Materie di cui all'articolo 23, 3° comma e 26 della legge per "tramite"
 - a) Ufficio unico dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;
 - b) Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) Statistica
 - f) Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo
 - Materie di cui all'art. 27 della legge "in avalimento "
 - g) Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
 - h) Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione, fatte salve diverse determinazioni regionali sulla decorrenza;

Art. 7 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione a partire dal 2017)

1. A partire dal 1 gennaio 2017, l'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:
 - Materie di cui all'articolo 26 della legge per "tramite"
 - a) Polizia locale e polizia amministrativa locale;
 - b) Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
 - Materie di cui all'art. 27 della legge "in avalimento "
 - c) Procedure autorizzatorie in materia di energia;

- d) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Art. 8 (Funzioni esercitate dei Comuni mediante i sub-ambiti avvalendosi degli uffici dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni attraverso i propri subambiti, qualora costituiti
 - a) Edilizia privata;
 - b) Opere pubbliche di rilevanza comunale o interesse di subambito;
 - c) Pianificazione territoriale comunale;
 - d) Servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;
 - e) Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;
 - f) Polizia locale e polizia amministrativa locale.

Art. 9 (Rapporti con gli Enti aderenti)

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni aderenti un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, l'informazione ed i collegamenti tra i Comuni aderenti e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.
3. Le comunicazioni tra gli Enti aderenti, inerenti le attività dell'Unione - informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie e quant'altro – avvengono, di norma, per via telematica, a mezzo posta elettronica, anche non certificata.
4. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei Comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.
5. I Comuni si impegnano a coordinare i propri strumenti di programmazione e la conseguente gestione con le linee di indirizzo e la programmazione approvati dall'Assemblea dell'Unione.
6. Qualora vi siano atti dell'Unione in contrasto con deliberazioni o determinazioni assunte da un singolo Comune, quest'ultimo comunica al Presidente della Unione le ragioni che determinano la situazione di conflitto.
7. L'Unione e il Comune interessato si impegnano a risolvere il conflitto secondo il principio di leale collaborazione.

Art. 10 (Modalità di conferimento delle competenze proprie all'Unione ex art. 26 lr)

1. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui agli artt. 6 e 7, da effettuare in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali, si perfeziona con l'approvazione da parte delle Giunte dei Comuni dell'Unione e subito dopo dell'Assemblea dell'Unione, di appositi piani di subentro e di direttive che definiscono le modalità operative e i meccanismi di raccordo tra Unione e Comuni al fine di esercitare le rispettive competenze e attività, avuto riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il mantenimento dell'identità territoriale;
- b) costruire una visione strategica comprensoriale, superando la logica dei confini comunali e integrando le diverse vocazionalità e specificità presenti;
- c) favorire la semplificazione dell'approccio dei cittadini ai servizi;
- d) portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
- e) promuovere, attraverso i metodi della condivisione con i rispettivi livelli istituzionali, una capacità relazionale e programmatoria degli enti coinvolti;
- f) assicurare la funzionalità della gestione delle rispettive competenze;
- g) garantire la mutua solidarietà degli enti in merito ai costi derivanti dalla gestione integrata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione integrata.

2. Il piano di subentro è il documento che individua: il contenuto della funzione o del servizio conferito, le modalità di esercizio della titolarità della funzione da parte degli organi comunali, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Il piano è predisposto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'Ente destinatario;
- b) l'Ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
- c) per l'eventuale trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dal singolo Comune all'UTI a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni, mediante la cessione dei contratti individuali di lavoro.

3. Fino a quando non saranno perfezionate le incombenze di cui ai commi precedenti, la titolarità delle funzioni di cui al presente articolo resta incardinata in capo ai singoli Comuni e l'UTI svolge compiti di impulso e raccordo.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti a decorrere dalla data dell'atto di delega con la quale si perfeziona tale conferimento.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 (*Organi di governo*)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 12 (*Composizione dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 13 (*Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea*)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) due voti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

2. Il Sindaco del Comune risultante da fusione di Comuni facenti o meno parte dell'Unione, esprime un numero di voti pari alla somma di quelli spettanti ai singoli Comuni fusi.

Art. 14 (*Competenze dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo ed esecutivo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;

- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
- m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla l.r. 6/2006

3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:

- a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;

4. L'Assemblea svolge le altre funzioni di governo non attribuite al Presidente.

7. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), l) sentite i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

8. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), l) sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti in capo ai componenti dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

- a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

4. In via transitoria, fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 1, vigono le seguenti previsioni:

- a) l'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero da un terzo dei Comuni facenti parte dell'Unione
- b) Vengono approvate dalla maggioranza qualificata 2/3 dei voti in capo ai componenti dell'Assemblea dei Comuni facenti parte dell'Unione le proposte di deliberazione riguardanti:
 - disciplina e gestione di bilancio;
 - modifiche statutarie;
 - approvazione dei regolamenti;
 - atti di programmazione e di pianificazione anche di natura contabile;
 - Piano dell'Unione;
 - Elezione e sfiducia del Presidente nonché elezione e revoca del collegio dei revisori;
 - Convenzione con altri enti locali;
 - Partecipazione dell'Ente locale a società di capitali.

Art. 16 (Commissioni assembleari)

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
4. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art. 17 (Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, istituisce commissioni intercomunali con funzioni consultive e propositive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.
2. Le commissioni intercomunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità: un consigliere di minoranza e due consiglieri di maggioranza per ciascun Comune componente dell'Assemblea.
3. Il funzionamento delle commissioni intercomunali è disciplinato dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art. 18 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa e da un numero minimo di 3 rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. Il Presidente:

a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;

b) convoca e presiede l'Assemblea;

c) sentita l'Assemblea, nomina il Direttore e può revocarlo;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici;

e) sentita l'Assemblea, nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) sentita l'Assemblea, nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;

g) può delegare al Vicepresidente e ai singoli componenti specifici ambiti di attività;

h) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Subambito, se costituito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento

i) fornisce le direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;

j) presenta il piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione;

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e da un numero minimo di 3 rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Unione. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, computando a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ovvero dal Sindaco più anziano. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 7 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 15 giorni. Nel caso di una sospensione dalla carica di Sindaco del Presidente, questo viene sostituito dal Vice-Presidente, ovvero in caso di impossibilità, dal Sindaco più anziano.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19 (Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.
3. L'Unione promuove la partecipazione popolare anche attraverso forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 20 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
 - a) all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
 - b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli Enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 21 (Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 22 (Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 23 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione dispone di uffici propri e provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 24 (Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 25 (Direttore)

1. E' affidata a un Direttore, nominato dal Presidente secondo le modalità riportate al successivo 3° comma, l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentita l'Assemblea, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 26 (Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 luglio di ogni anno.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 27 (Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.
4. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 28 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le entrate dell'Unione sono costituite da:
 - a) trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
 - b) risorse assegnate dalla Regione all'Unione destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate;
 - c) incentivi regionali previsti dalle leggi di settore;
 - d) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) accensione di prestiti;
 - g) prestazioni per conto di terzi;
 - h) quote di compartecipazione degli utenti;

altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, ivi compresi lasciti e donazioni.

2. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.
3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono commisurati proporzionalmente all'importo complessivo dei trasferimenti regionali ai singoli Comuni.

Art. 29 (Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa ed in particolare dell'art. 25, 3° comma, della Legge Regionale 17.07.2015 n.18.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della L.R. n. 18/2015 i Comuni aderenti all'Unione, alla scadenza dell'incarico di ciascun Revisore, possono avvalersi del collegio dei Revisori dell'Unione medesima.

Art. 30 (Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 31 (Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con la seguente maggioranza: maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e da un numero minimo di 3 rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Unione
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 33 (Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Basiliano.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dell'organo di revisione contabile, le corrispondenti funzioni per l'Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI, sono svolte dal Revisore del Conto del Comune di Basiliano.

Art. 34 (Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione con popolazione superiore a 5.000 abitanti può recedere unilateralmente, ai sensi della vigente normativa regionale, decorsi 10 anni dalla costituzione dell'Unione, mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato a maggioranza assoluta.
3. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso. E' fatta salva una eventuale diversa disciplina di legge e/o di contratto di lavoro.
4. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
5. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
6. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 35 (Esclusione di un Comune dall'Unione)

1. La proposta di esclusione di un Comune aderente all'Unione, trascorsi 10 anni dalla costituzione dell'Unione stessa, può essere presentata da uno o più membri dell'Assemblea solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.
2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivata, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole dell'Assemblea, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.
3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel comune che provvede per ultimo.

4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto e definisce gli oneri e le obbligazioni costituitesi.

Art. 36 (Recesso dalle funzioni)

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti chiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata dall'Unione secondo quanto previsto dagli art. 6 e 7 ma non recedano dall'Unione.
2. Nei casi di cui al comma 1 il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 36 del presente Statuto.
3. Il recesso da una data funzione, nei casi di cui al comma 1, può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
4. In caso di recesso da una o più funzioni, si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 39.

Art. 37 (Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione)

1. Nei casi di scioglimento, recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni, ed esclusione, il Direttore dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli.
2. In caso di recesso, salvo specifici accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il comune recedente;
 - a) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'Ente, come derivanti dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;
 - b) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di recesso, il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in maniera da garantire la continuità amministrativa.
4. Entro la data fissata per il recesso, il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli Enti o soggetti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'Ente subentrante volti a regolare diversamente loro rapporti a seguito dello scioglimento.
6. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei Comuni aderenti, calcolata secondo i criteri determinati dall'Assemblea. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.
7. Il piano di cui al comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'Ente uscente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con onere a carico dell'Unione.

Art. 38 (Commissione di conciliazione)

1. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione di Comuni ed uno o più Comuni è risolto da una commissione di conciliazione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco/i del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dall'Unione.

Art. 39 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

oooooooooooooooooooo